

LE DETRAZIONI D'IMPOSTA SONO EFFETTUATE SE IL DIPENDENTE DICHIARA DI AVERVI DIRITTO INDICANDONE LE CONDIZIONI DI SPETTANZA E I CODICI FISCALI DEI SOGGETTI PER I QUALI SI RICHIEDONO.

IN CASO DI VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE SOPRAINDICATA IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE LE RELATIVE MODIFICAZIONI.

DATA _____

FIRMA _____

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE

(art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

I dati forniti sono utilizzati, anche con strumenti informatici, per la determinazione del corretto trattamento fiscale delle somme da erogare.

Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Dipartimento Organizzazione, Personale e Affari generali che provvede alla nomina degli incaricati all'interno della struttura di sua competenza.

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al responsabile del trattamento presso il quale ha presentato la dichiarazione o l'attestazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 del decreto legislativo 196/2003).

NOTE PER LA COMPILAZIONE

¹ Barrare SI se l'altro genitore manca (**per decesso**) o **non ha riconosciuto** i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente e effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o se coniugato si è successivamente separato. In tal caso infatti per il primo figlio si riconosce, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge.

² La detrazione per figli va ripartita nella misura del **50 per cento** tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per **l'intero importo**; inoltre, previo accordo tra i genitori, la detrazione può essere richiesta dal genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio, la detrazione per figli spetta, in mancanza di accordo, al **genitore affidatario**; nel caso di **affidamento congiunto o condiviso**, la detrazione va ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del **50 per cento** tra i genitori; se il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa.

³ Indicare il mese di decorrenza. Le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificati gli eventi che danno diritto alle detrazioni (nascita, adozione, ecc.) a quello in cui sono cessati. **Nel caso di un dipendente neo-assunto presso la Provincia, se nell'anno in corso ha già fruito di tali detrazioni in occasione di un precedente rapporto di lavoro con un altro datore di lavoro, andrà indicata come decorrenza la data di inizio del rapporto di lavoro dipendente presso la Provincia. Se invece non ha fruito di alcuna detrazione, andrà indicata come decorrenza l'inizio dell'anno in corso (fatto salvo il caso in cui l'evento che dà diritto alla detrazione si sia verificato posteriormente a tale data).**

⁴ In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori spetta un'ulteriore detrazione pari a 1.200 euro. La detrazione va ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo per l'intero importo. In caso di separazione legale ed effettiva, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. **Indicare il mese di decorrenza del diritto alla detrazione. La detrazione è rapportata a mese e compete dal mese in cui si sono verificati gli eventi che danno diritto alla detrazione (nascita del quarto figlio, adozione del quarto figlio) a quello in cui sono cessati.**

⁵ Gli "altri familiari a carico" sono identificati dall'articolo 433 del Codice civile, il quale stabilisce che sono tenuti a prestare gli alimenti il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. La detrazione spetta a condizione che il familiare conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. L'importo teorico della detrazione è di € **750,00** (l'importo effettivo della detrazione è determinato con un calcolo che tiene conto del reddito del soggetto richiedente).

La detrazione per altri familiari a carico va ripartita pro quota tra coloro che ne hanno diritto.

ALIQUOTE IRPEF

- redditi fino a 15 000 euro, aliquota al 23%;

- tra 15 000 e 28 000 euro, aliquota al 27% (più rapidamente: 3.450 + 27% della parte eccedente 15.000);

- tra 28 000 e 55 000 euro, aliquota al 38% (più rapidamente: 6.960 + 38% della parte eccedente 28.000);

- tra 55 000 e 75 000 euro, aliquota al 41% (più rapidamente: 17.220 + 41% della parte eccedente 55.000);

- oltre i 75 000 euro, aliquota al 43% (più rapidamente: 25.420 + 43% della parte eccedente 75.000).